

# COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

## PROVINCIA DI PIACENZA

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Verbale n. 48</b>	<b>OGGETTO:</b> PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 58 DEL DL 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - APPROVAZIONE
<b>Data 15.03.2018</b>	

L'anno 2018, il giorno 15 del mese di marzo l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere sulla deliberazione n. 153 del 6.3.2018 avente ad oggetto il PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 58 DEL DL 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - APPROVAZIONE. In data 13 marzo 2018 il RC ha ricevuto copia del verbale di deliberazione del CC.

#### PREMESSO CHE

- il Decreto Legge 25 giugno 2008 nr.112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto "piano delle alienazioni e valorizzazioni" da allegare al bilancio di previsione con l'obiettivo di garantire il riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio del Comune e degli altri Enti locali;
- il Comune di Borgonovo Val Tidone ha provveduto alla redazione del Piano suindicato, procedendo ad individuare, sulla base della documentazione esistente presso gli uffici, i beni immobili suscettibili di essere valorizzati o alienati in quanto non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- il comma 2 dell'art. 58 del citato D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133 prevede espressamente che l'inserimento di immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;
- il piano determina le destinazioni d'uso urbanistiche (comma così risultante dopo la sentenza n. 340 del 16/12/2009 della Corte Costituzionale). Le regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 214 del 22/12/2011, dovevano disciplinare l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale;
- la Regione Emilia Romagna non è intervenuta con la normativa di dettaglio e di conseguenza trova applicazione il secondo comma dell'art. 25 della L. 47/1985 il quale prevede, nell'ambito delle procedure di semplificazione di approvazione di strumenti urbanistici attuativi o di varianti che la Regione comunichi al Comune le proprie determinazioni entro 120 giorni, trascorsi i quali, in caso di omessa comunicazione degli esiti da parte della Regione, gli stessi si intendono approvati (meccanismo del silenzio-assenso);
- le alienazioni di immobili devono avvenire nel rispetto del Regolamento Comunale per l'alienazione ed altri atti di disposizione del patrimonio immobiliare approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 31 luglio 2009;
- la alienazione del patrimonio non strategico risulta fondamentale al fine di assicurare i necessari equilibri di bilancio del Comune nonché il rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delib. C.C. n. 104 del 6 giugno 2017;
- l'Ente ha predisposto l'elenco degli immobili da alienare per ciascuno degli anni di riferimento (2018 - 2019 - 2020)
- il piano delle alienazioni ripropone su diversi anni, i medesimi immobili, già presenti nel precedente piano alienazioni;

Tutto ciò premesso,

DATO atto che, alle dismissioni dei beni inclusi negli elenchi allegati si applicano le agevolazioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. 351/2001 conv. in L. 410/2011 e L. 164/2014;  
VISTA l'opportunità, così come rilevata dall'Ente, di predisporre l'approvazione di un nuovo piano delle alienazioni per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 nr.112, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133;

RILEVATO CHE

gli immobili inseriti nel piano in argomento, sono classificati automaticamente come "patrimonio disponibile" ai sensi dell'art. 58 c. 2 del D.L. n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133 e successivamente integrato dall'a. art. 33, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011, a sua volta modificato dall'art. 27 della Legge 214/2011) e di tale modifica dovrà essere dato atto nell'inventario immobiliare

l'attuazione del piano possa esplicitare la sua efficacia nel corso del triennio 2018 /2020, così come allegato al bilancio di previsione 2018;

VISTI

I pareri tecnico e contabile entrambi favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ex art. 49 TUEL

Il Revisore Contabile

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** alla proposta di delibera n.153 del 6.3.2018 avente ad oggetto "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 58 DEL DL 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - APPROVAZIONE"

ED INVITA L'ENTE

A provvedere alla pubblicazione del Piano anche sul sito internet del comune unitamente ad apposite schede illustrative per ciascun immobile.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI  
Dott. Stefano Bonazzi

